

Letto, approvato e sottoscritto
Sindaco
F.to Avv. Pasquale Brenca

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Fernando Antico

L'ASSESSORE
F.to Geom. Franco Martino



AFFISSIONE ALL'ALBO
Prot. n° 002407
del 29 LUG. 2016

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 - del T. U. E. L. n° 267 / 2000, VIENE affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 29 LUG. 2016;

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000);

E' stata trasmessa con lettera n° 002407, in data 29 LUG. 2016, ai sigg. Capigruppo Consiliari, come prescritto dall'art. 125, del T. U. E. L. n° 267 / 2000;

Dalla Residenza Comunale,

29 LUG. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Fernando Antico

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Fernando Antico



Dalla Residenza Comunale,

29 LUG. 2016

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione **E' STATA AFFISSA** all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 29 LUG. 2016, come prescritto dall'art. 124, comma 1°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000), ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000). -

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Fernando Antico

Dalla Residenza Comunale,



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia

N° 38 del Reg.

Data: 06/07/2016

OGGETTO: Presa d'atto nominativo legale di fiducia di dipendente comunale a seguito procedimento penale aperto dalla Procura della Repubblica di Salerno.
Provvedimenti. -

L'anno Due mila sedici (2016), il giorno Sei (06), del mese di Luglio, alle ore 17,00, nella sala delle adunanze del Comune, sotto la presidenza dell'avv. Pasquale Brenca, nella sua qualità di Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale;

Per riunione Ordinaria (art. 4 Regolamento per funzionamento della Giunta Comunale). -

Componenti	Presenti	Assenti	
<i>Avv Pasquale Brenca</i>	X		Assegnati n.: 3 In Carica n.: 3 Presenti n.: 2 Assenti n.: 1
<i>Geom. Franco Martino</i>	X		
<i>Sig. Leonardo Amendola</i>		X	Assenti i Signori: Leonardo Amendola -

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4.a, del T. U. E. L. n° 267 / 2000), il Segretario Comunale dr. Fernando Antico;

Il Presidente dichiara aperta la riunione sull'argomento ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione i responsabili delle aree interessate hanno espresso il proprio parere, come di seguito riportato:

AREA DI INTERESSATO	AREA FINANZIARIA
VISTO: si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000. -	SI DA' ATTO che sulla presente proposta di deliberazione non è richiesto il parere del Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile. -

La Giunta Comunale

Considerato che l'articolo 22, del DPR n° 347/1983, l'articolo 67, del DPR n° 268/1987, l'articolo 50, del DPR n° 333/1990 e l'articolo 28, del CCNL del 14.09.2000, prevedono che l'Ente, anche a tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, **assumerà** a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dalla apertura del procedimento, facendo **assistere** il dipendente da un legale di comune gradimento;

Rilevato che tale disciplina, che è stata ritenuta dalla giurisprudenza applicabile anche agli amministratori pubblici (cfr. ex multis, Corte dei Conti, Sez. Giurisdiz. Lombardia, 19 ottobre 2005, n° 641; Cass. Civ., SS. UU., 09 marzo 2007, n° 5398; Cons. di Stato, Sez. V, 7 novembre 2007, n° 5786), risponde all'esigenza di evitare che un **dipendente** o amministratore di un ente pubblico, chiamato ingiustamente a rispondere di presunte attività illecite nell'espletamento dei compiti d'ufficio, debba sopportare il peso economico del processo;

Dato atto che l'assunzione a carico dell'ente locale dell'onere relativo all'assistenza legale al **dipendente/amministratore non è automatico**, ma consegue solo al verificarsi di una serie di presupposti e di rigorose valutazione che l'Ente è tenuto ad operare, anche ai fini di una trasparente, efficace ed economica gestione delle risorse pubbliche. Tali presupposti e le connesse valutazione concernono:

1. **l'esistenza** di esigenze di tutela di interessi e diritti facenti capo all'ente pubblico;
2. **la stretta** inerzia del procedimento penale a fatti verificatisi nell'esercizio ed a causa della funzione esercitata o dell'ufficio rivestito dal **dipendente/funzionario pubblico**;
3. **l'assenza** di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal soggetto sottoposto a procedimento penale e l'ente di appartenenza;
4. **la conclusione** del procedimento con una **sentenza definitiva di assoluzione con formula piena o ed. liberatoria**, con cui sia stabilita l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo e della colpa grave e da cui emerge **l'assenza di pregiudizio** per gli interessi **dell'Amministrazione** (vedasi in proposito: Cons. di Stato, Sez. V, 17 luglio 2001, n. 3946; Cass. Civ., Sez. I, 13 dicembre 2000, n° 54; Corte dei Conti, SS. RR., 18 giugno 1986, n° 501; Corte dei Conti, Sez. Giurisd. Lombardia, 19 ottobre 2005, n° 641);

Riscontrato che i primi tre punti sussistono, mentre per il quarto punto vi verificherà la sua sussistenza a seguito della conclusione del procedimento;

Preso atto altresì, della recente sentenza della Corte dei Conti della Lombardia del 27.04.2010, che esprime parere favorevole in ordine all'assunzione della difesa legale di amministratori e **dipendenti** coinvolti in un procedimento penale qualora sussistano le quattro condizioni sopra riportate;

Considerato che l'**orientamento** della Corte dei Conti, con riferimento alla questione se ed entro quali limiti sia ammissibile la rimborserabilità delle spese legali a posteriori, cioè nel

caso in cui la richiesta del dipendente sia stata avanzata a procedimento concluso anziché sin dall'apertura del procedimento, e specificamente nell'ipotesi in cui il dipendente **abbia omesso di sottoporre la scelta del difensore alla condivisione** da parte dell'ente, ha già avuto modo di rilevare che il dato testuale dell'art. 67, del D.P.R. n° 268/1987 (ed oggi dell'art. 28, del CCNL di comparto), fa riferimento espresso alla necessità che il legale, che **assumerà la difesa del dipendente** con relativo onere a carico dell'ente locale, sia "di comune gradimento" (ex multis, Corte dei Conti, Sez. controllo Lombardia 12 novembre 2009, n° 1000; Corte dei Conti, Sez. controllo Lombardia 21 dicembre 2009, n° 1135).

Rilevato pertanto che si ritiene **esclusa** "la possibilità per l'ente di prevedere il rimborso delle spese legali a carico dell'Ente se vi è stata una scelta del tutto autonoma e personale del **dipendente** nella nomina del proprio difensore, senza che sia stata data la possibilità all'Amministrazione di essere coinvolta nelle decisioni inerenti il patrocinio legale" (Corte dei Conti, Sez. regionale controllo Lombardia n° 1137 - del 21 dicembre 2009);

Preso atto che il **dipendente** coinvolto nel procedimento penale di cui agli atti di questo Comune, con nota prot. n° 002128 - del 05/07/2016, agli atti, ha **comunicato** all'amministrazione il nome del proprio legale di fiducia, **chiedendo** nel contempo all'amministrazione di esprimersi sulla nomina dello stesso, esclusivamente sull'eventuale ;

Dato atto che il nominativo del legale di fiducia del dipendente, risulta essere di gradimento anche all'amministrazione comunale di Aquara (Sa);

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n° 68 - del 17/05/2000, e successive modificazioni ed integrazioni, esecutiva ai sensi di legge, ed avente ad oggetto: "Ridefinizione dotazione organica delle Aree e delle posizioni organizzative";

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL);

Acquisito sulla presente proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale dott. Fernando Antico, per incompatibilità del dipendente interessato sig. Ascanio Marino, ai sensi dell'art. 49 - del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267 (TUEL);

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai presenti convenuti;

Delibera

- **la premessa** costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, nel quale si intende integralmente riportata e trascritta;

1)- **di prendere atto** del nominativo del legale di fiducia del dipendente coinvolto nel procedimento penale iniziato dalla Procura della Repubblica di Salerno;

2)- **di dare atto** che tale nominativo è di **gradimento** anche all'amministrazione comunale di Aquara (Sa), e che in questa fase il dipendente interessato **non** ha chiesto, anche, l'assunzione a carico dell'ente locale dell'onere relativo all'assistenza;

3)- **di dare atto** che in caso di assoluzione con formula piena e liberatoria tutte le spese legali saranno rimborsate al dipendente in questione;

4)- di dare atto che nel caso di assoluzione con formula dubitativa o di condanna, le spese sostenute saranno a carico esclusivo del dipendente interessato;

5)- di trasmettere copia del presente provvedimento, per opportuna conoscenza, al dipendente interessato;

6)- di trasmettere la presente, in elenco, ai sig.r Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267 (TUEL);

7)- di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione favorevole unanime, immediatamente eseguibile ai sensi ex art. 134, comma 4°, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267 (TUEL). -

